PATTO PARASOCIALE

Sottoscritto da:

il **Comune di Blenio**, rappresentato dal Municipio,

e

l'**Associazione Sci club Simano**, con sede a Blenio, in seguito "Sci Club Simano",

in seguito, singolarmente e collettivamente, "parte" e "parti"

concernente la società **Centro sci nordico Campra SA**, in seguito "CSNC SA"

1 Società e capitale

1.1 La Centro Sci Nordico Campra SA (CSNC SA) è una società anonima di diritto svizzero, costituita segnatamente per la realizzazione, in proprio e/o in collaborazione con altre entità pubbliche e/o private, del progetto di rilancio e sviluppo del Centro Sci Nordico di Campra e delle infrastrutture annesse, compreso l'ottenimento dei necessari permessi e mezzi finanziari, così come previsto nel Decreto legislativo del Gran Consiglio del Canton Ticino del 15 dicembre 2011 e relativo Messaggio n. 6568 del Consiglio di Stato del 22 novembre 2011;

1.2 La CSNC SA ha un capitale sociale di CHF 2'000'000.00 suddiviso in 2000 azioni di CHF 1000.00 cadauna. Le parti, riservata l'approvazione del trasferimento di azioni da parte del Consiglio comunale del Comune di Blenio, rispettivamente dell'Assemblea dello Sci Club Simano, sono azionisti della CSNC SA e partecipano al suo capitale nella seguente misura:

-	Comune di Blenio	800 azioni	CHF 800'000.00	40%
-	Sci Club Simano	200 azioni	CHF 200'000.00	10%
-	Altri azionisti	1000 azioni	CHF 1'000'000.00	50%

1.3 Ogni parte si obbliga a non gravare le proprie azioni con diritti reali o personali di qualsivoglia natura.

2 Oggetto e portata

2.1 Con riferimento alle azioni da loro detenute attualmente o in futuro, le parti convengono di subordinare la loro posizione di azionisti, prevista dallo statuto e dal diritto societario,

a quanto indicato nel presente patto e di esercitare i loro diritti in modo da favorire quanto più possibile gli obiettivi comuni di:

- assicurare una conduzione efficace della CSNC SA e il perseguimento di una strategia aziendale condivisa;
- tutelarsi vicendevolmente contro una mutazione sostanziale e indesiderata della cerchia degli azionisti e dei rapporti di proprietà.

2.2 Le parti si impegnano ad agire in spirito collaborativo e nel rispetto dei rispettivi ruoli con l'obiettivo di perseguire la crescita e lo sviluppo della destinazione di Campra quale tassello fondamentale del turismo e dell'economia della Valle di Blenio.

3 Durata

3.1 Il presente patto entra in vigore con la firma di tutte le parti e avrà validità fintanto che il rapporto di azionariato delle parti sarà in essere.

3.2 Il presente patto annulla e sostituisce il patto parasociale sottoscritto dal Comune di Blenio e dallo Sci Club Simano in data 23 settembre 2015.

3.3 I diritti ed obblighi derivanti dal presente patto non possono essere ceduti senza l'accordo di tutte le altre parti.

4 Consiglio di amministrazione

4.1 Posto che il Consiglio di Amministrazione della CSNC SA è composto da cinque membri, in ragione del loro contributo allo sviluppo del progetto di Campra le parti convengono che il Comune di Blenio abbia diritto a tre membri in seno al Consiglio d'amministrazione, tra cui il presidente, mentre Sci Club Simano un membro, al quale sarà offerta la vicepresidenza.

4.2 Le parti si impegnano a eleggere le persone proposte.

4.3 Le parti si impegnano a proporre, quali propri rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione, delle persone che per le loro competenze e la loro esperienza coprano

le necessità operative e siano in grado di assicurare autonomia decisionale e un fattivo contributo alla gestione della società.

4.4 Le parti convengono che andrà sottoscritto un contratto di prestazione tra lo Sci Club Simano e la CSNC SA che riconosca e ripartisca adeguatamente gli oneri sopportati da ciascuno, sulla base di principi di efficienza, economicità e collaborazione reciproca nell'interesse della destinazione.

5 Diritto di prelazione

5.1 In caso di sottoscrizione di un contratto di compravendita o di altro negozio (caso di prelazione), la parte in questione è tenuta a darne comunicazione per iscritto (lettera o e-mail) all'altra parte, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le relative condizioni, in particolare il prezzo ed il fatto che il terzo sia disposto ad aderire senza condizioni ai presenti patti parasociali in sostituzione (o in aggiunta) dell'azionista cedente. L'onere della prova in merito all'avvenuta ricezione della comunicazione ricade sulla parte alienante.

5.2 La parte a cui compete il diritto di prelazione può esercitare il rispettivo diritto entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione del caso di prelazione. L'esercizio avviene mediante invio di una corrispondente dichiarazione scritta (per lettera o e-mail) alla parte alienante. L'onere della prova in merito all'avvenuta ricezione della comunicazione ricade sulla parte che esercita il diritto.

5.3 Il diritto di prelazione può essere esercitato solo per la totalità delle azioni oggetto del caso di prelazione ed alle medesime condizioni accettate dal terzo acquirente.

5.4 Se più titolari del diritto di prelazione esercitano il proprio diritto, le azioni vengono assegnate proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale. Se è stato esercitato il diritto di prelazione, le azioni vengono trasferite alle parti che l'hanno fatto valere mediante sottoscrizione di un relativo contratto di compravendita, al prezzo concordato nel contratto oggetto del caso di prelazione. Salvo diverso accordo tra gli interessati,

il prezzo di acquisto deve essere saldato interamente entro 90 giorni dalla sottoscrizione del negozio giuridico di alienazione.

5.5 Trascorso infruttuoso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, la parte alienante procede alla vendita delle azioni come dall'accordo di alienazione sottoscritto. In caso di cessione parziale ad un terzo delle azioni detenute da una parte, i diritti che competono a quest'ultima dovranno essere esercitati congiuntamente al nuovo azionista, nel senso che l'azionista cedente e quello cessionario non avranno diritti aggiuntivi rispetto a quelli che aveva in origine l'azionista cedente ed i presenti patti saranno applicati conseguentemente.

6 Fedeltà e divieto di concorrenza

6.1 Le parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi attività o atto che sia in conflitto con gli interessi della CSNC SA o che possa arrecare un danno alla stessa, sia direttamente che indirettamente.

7 Modifiche del Patto parasociale

7.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione al Patto parasociale sarà valida e vincolante solo se stipulata in forma scritta e controfirmata dalle parti.

8 Nessuna rinuncia

8.1 L'impossibilità da parte delle Parti di ottenere l'adempimento di una condizione o obbligo del Patto parasociale, l'attesa o la procrastinazione nel far valere dei diritti previsti dal Patto parasociale così come il mancato esercizio totale o parziale degli

stessi non può essere considerata come una rinuncia a tali condizioni, obblighi o diritti, né ne annullerà il diritto alla pretesa di un suo futuro mantenimento.

8.2 Per essere valida, una rinuncia deve essere dichiarata per iscritto.

9 Clausola salvatoria

9.1 Qualora una disposizione del presente patto dovesse risultare o divenire giuridicamente inefficace o nulla, ciò non compromette l'efficacia delle restanti disposizioni.

9.2 La clausola inefficace o nulla deve essere sostituita con una disposizione che vi si avvicini il più possibile e in modo giuridicamente consentito per senso e scopo.

10 Diritto applicabile e foro

10.1 Il presente patto soggiace al diritto materiale svizzero.

10.2 Tutte le controversie derivanti dal presente patto comunque connesse allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la risoluzione del patto, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale dello Swiss Arbitration Centre in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento. Le controversie verranno risolte da una corte composta da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato è Blenio. Il procedimento arbitrale si svolge in italiano.

Il presente patto parasociale, steso in tre esemplari originali, di cui uno per ciascuna parte e uno per la CSNC SA, è stato approvato e sottoscritto il 2 giugno 2025 a Blenio.

Comune di Blenio

La Sindaco: Claudia Boschetti Straub

Il Segretario: Stefano Bruni

Sci Club Simano

Il Presidente: Stefano Malingamba

Il Vicepresidente: Tullio Vanzetti

Centro Sci Nordico Campra SA
quale presa di conoscenza

Il Presidente: Fabio Käppeli

Il Membro: Luca Soncini